

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17225 del 12/07/2017

Benefici fiscali "prima casa" - Omesso trasferimento della residenza nel termine di diciotto mesi dall'acquisto - Forza maggiore - Presupposti - Fattispecie in tema di condizioni di salute del contribuente al momento del rogito.

In tema di benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa", la causa di forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dell'acquirente che non abbia trasferito la propria residenza nel comune ove é situato l'immobile entro diciotto mesi dall'acquisto, deve essere sopravvenuta, imprevedibile e non addebitabile al contribuente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto che integrassero la forza maggiore, ostativa al trasferimento della residenza nel termine di legge, le gravi condizioni di salute del contribuente, in quanto circostanze esistenti già al momento del rogito e, pertanto, prive dei caratteri della posteriorità e della imprevedibilità).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17225 del 12/07/2017